

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1007}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, BORTOLANI, ANDREONI, ARMELLA, BAMBI, CAMPAGNOLI, CAPPELLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, DANESI, FERRARI SILVESTRO, GASCO, GORIA, MANFREDI MANFREDO, MAZZOLA, ORIONE, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI, SAVINO, SOBRERO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 12 gennaio 1977

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'« Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo cinque anni di applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, che ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità atmosferiche in agricoltura, possiamo valutarne appieno la sua validità e nello stesso tempo i suoi difetti e carenze.

Non è sufficiente la legge 22 ottobre 1976, n. 750, per altro notevolmente migliorativa, a renderla consona alle esigenze e aspettative dei produttori agricoli.

L'agricoltura moderna è sempre più « industria produttiva » che richiede imprenditori validi e responsabili e notevoli investimenti.

L'estendersi di colture più o meno intensive determina l'aumento del rischio a cui va soggetta l'impresa agricola in caso di calamità naturali. In particolar modo, oltre al gelo e alla siccità, i disastri che

accompagnano gli ormai frequenti fortunali con grandine, alluvioni, smottamenti, eccetera, mettono spesso in ginocchio l'imprenditore agricolo il quale, a volte, in pochi minuti perde il risultato di lavoro e sacrifici di anni e nei casi più gravi di generazioni.

Le calamità naturali oltre a determinare un danno in valore assoluto a causa della perdita delle produzioni, spesso scoraggiano molti coltivatori, in particolar modo i giovani, a continuare l'attività, con notevole danno per l'economia agricola che poi si ripercuote inesorabilmente sull'intera economia nazionale.

Garantire il produttore agricolo contro i danni derivanti da eventi calamitosi oltre ad un significato economico ha un notevole valore sociale. È quindi dovere della collettività intervenire.

La legge 25 maggio 1970, n. 364, fra i vari interventi, prevede l'attuazione di forme di difesa attiva e passiva attraverso la organizzazione di appositi consorzi di produttori dotati di una cassa sociale finanziata per metà dagli stessi soci e per la metà dallo Stato. Ai contributi dei soci si aggiunge un contributo minimo delle amministrazioni provinciali.

Pur considerando il contributo dello Stato e delle province, il contributo a carico dei consorziati è ancora assai elevato. Ciò limita l'adesione ai consorzi allo scopo di ottenere l'assicurazione per i danni alle colture in atto e riduce la possibilità di organizzare una efficace difesa attiva (sempre preferibile, quando possibile ed efficace, perché a differenza della difesa passiva tende ad evitare i danni, quindi a salvare le produzioni).

Una scarsa adesione da parte dei coltivatori ai consorzi di difesa, conseguenza dei contributi troppo onerosi, provoca dei riflessi notevolmente negativi quali:

1) la non partecipazione ai programmi di difesa dei produttori agricoli più deboli e quindi maggiormente vulnerabili, nel caso di calamità, sia sul piano sociale che economico;

2) notevole incidenza, nelle forme di difesa passiva, dell'indice di rischio a causa della tendenza ad includere solo quelle colture o quelle aree coltivate maggiormente soggette ai danni atmosferici;

3) impossibilità di organizzare una seria difesa attiva per il fatto che gli aderenti alle eventuali iniziative consortili sono sparsi ed in minoranza, tanto da non consentire l'impostazione di un programma che per essere efficace deve interessare un intero territorio.

Con le modifiche che proponiamo teniamo:

a) a imporre l'intervento finanziario delle regioni nella misura di un terzo allo scopo di ridurre l'onere a carico del produttore agricolo e l'onere a carico dello Stato;

b) a limitare l'assorbimento delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale dirottando le richieste degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge di cui trattasi sulle eventuali leggi esistenti a livello comunitario e nazionale;

c) a disporre della corresponsione degli interessi nel caso di ritardato versamento di contributi da parte degli enti interessati all' scopo di non gravare ulteriormente sugli utenti in presenza di anticipazioni bancarie;

d) la possibilità di includere, nei programmi di difesa, anche altre colture come le orticole, le cerealicole, eccetera;

e) la possibilità di attuazione, da parte dei consorzi riconosciuti, della difesa passiva in forma diretta e mutualistica onde ridurre, nell'interesse dei produttori agricoli e degli enti che contribuiscono al finanziamento della cassa sociale, gli oneri conseguenti al ricorso all'assicurazione attraverso le società private.

Riteniamo siano valide le ragioni e seri i motivi che ci hanno indotto a presentare questa proposta per cui ne chiediamo la vostra sollecita approvazione. Mettiamo in risalto che a parità di interventi gli oneri a carico del fondo in dotazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riducono per cui non è necessario alcun nuovo impegno finanziario da parte dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Onde accelerare le procedure ed allo scopo di ridurre l'assorbimento delle disponibilità finanziarie in dotazione, in alternativa a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente legge, gli interventi previsti a parità di condizione per gli aventi diritto, dovranno essere attuati utilizzando:

a) gli strumenti legislativi esistenti, al momento dell'evento calamitoso, a livello comunitario, statale, regionale, predisposti per le situazioni di pubblica calamità;

b) le leggi che contemplano provvedimenti atti a finanziare opere di miglioramento e potenziamento delle strutture ed infrastrutture agricole in genere nonché a migliorare la produttività e la redditività delle aziende singole od associate.

Gli interventi di cui al punto b) devono essere attuati con priorità nei confronti delle richieste di finanziamenti non provocate da eventi calamitosi ».

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

« (*Organismi di difesa*). — Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva o passiva delle produzioni viticole, frutticole, olivicole, cereali-cole e orticole nonché floricole ed altre colture pregiate con ciclo non inferiore ai 90 giorni, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalle regioni, dalle province e da altri enti le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative ».

All'articolo 19 della legge 24 maggio 1970, n. 364, dopo il punto 4 è aggiunto:

« 5) dal contributo delle regioni nel cui territorio ricadono le aziende consociate, nella misura pari all'importo comples-

sivo dei contributi effettivamente versati, in ciascun anno, da consorziati ».

All'articolo 19 della legge 24 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Trascorsi 90 giorni dalla presentazione da parte dei consorzi delle documentate richieste senza che gli enti interessati abbiano corrisposto ai consorzi stessi i contributi dovuti, decorrono gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 50 per cento ».

All'articolo 21 della legge 24 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo hanno altresì la facoltà, su deliberazione dell'assemblea, di attuare la difesa passiva in forma mutualistica diretta. Il ricorso alla difesa passiva in forma mutualistica diretta dovrà essere autorizzato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il presidente della giunta regionale nel cui ambito territoriale opera l'ente di difesa dopo aver accertato che i fondi disponibili, in dotazione della cassa sociale prevista dall'articolo 19 siano almeno pari, in rapporto alle produzioni assicurate, alla media annuale degli importi complessivi a risarcimento corrisposti agli assicurati negli ultimi tre anni ».